

Cassazione penale sez. III, 16/06/2021, n.34395

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/1/2021, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, tutti contestati a norma della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), e l'ha condannata alla pena di duemila Euro di ammenda ciascuno.

2. Propone ricorso per cassazione la (*omissis*), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

1. erronea applicazione della norma contestata. L'imputata sarebbe stata condannata pur in assenza di disposizioni astrattamente violate, in tema di cottura di carciofi alla brace; d'altronde, questa attività, con contestuale vendita del prodotto appena arrostito, non integrerebbe il reato in rubrica, poichè non sarebbe regolata da alcuna disposizione in tema di conservazione del prodotto stesso;

2. la sentenza, in ogni caso, dovrebbe essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, alla luce dell'abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 27 del 2021.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Con riguardo alla prima censura, che lamenta la configurabilità stessa della fattispecie nel caso in esame, occorre ribadire insieme al Giudice del merito che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (tra le altre, Sez. 3, n. 40772 del 5/5/2015, Torcetta, Rv. 264990; Sez. 3, n. 35828 del 7/7/2004, n. Cicolella, Rv. 229392). Ancora, questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione in oggetto, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a

prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto (Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, Maretto, Rv. 257130). E con lâ??ulteriore precisazione che la fattispecie in oggetto Ã? configurabile tutte le volte in cui le modalitÃ di conservazione delle sostanze alimentari contrastino con previsioni normative o anche soltanto con le regole dellâ??esperienza, sÃ? da pregiudicare lâ??interesse del consumatore a che lâ??alimento sia ben mantenuto prima di essere ulteriormente lavorato o utilizzato nella produzione, venduto, preparato o somministrato per il consumo (per tutte, Sez. 3, n. 14549 del 5/3/2020, Di Lecce, Rv. 278775).

5. Tanto premesso in termini generali, la Corte rileva che di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata; la quale, in particolare, ha evidenziato che: a) la ricorrente era stata colta nellâ??atto di vendere sulla pubblica via â?? in modo ambulante e senza alcuna autorizzazione â?? 250 carciofi arrostiti; b) questi, cucinati allâ??aperto, erano privi di copertura o protezione, ed erano quindi esposti agli agenti inquinanti provenienti dalle autovetture in transito; c) si trattava, peraltro, di prodotti di origine ignota, in quanto non accompagnati da alcuna documentazione. Dal che, con argomento del tutto adeguato e non censurabile, la piena consumazione del reato in rubrica, attesa lâ??idoneitÃ di un prodotto cosÃ? conservato a cagionare un danno alla salute degli acquirenti; a nulla rilevando, peraltro, che â??non risulta violata alcuna specifica norma nella cottura dei carciofi alla braceâ?*, o che la cottura e contestuale vendita non rientrerebbero nella nozione di conservazione del prodotto, come si legge nel ricorso, in quanto il contesto nel quale gli stessi carciofi erano posti in vendita â?? per come sopra pacificamente richiamato ed al di fuori di ogni autorizzazione â?? risulta di per sÃ© idoneo ad integrare la contravvenzione riscontrata.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, Ã? infondato.

6. Non puÃ² esser accolta, di seguito, neppure la seconda censura, con la quale si chiede una pronuncia di proscioglimento perchÃ© il fatto non Ã? piÃ¹ previsto dalla legge come reato.

7. Lâ??art. 5, in esame, infatti, Ã? stato abrogato (con altri) dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, art. 18, in vigore dal 26/3/2021. Il giorno prima di questâ??ultima data, tuttavia, Ã? entrato in vigore il D.L. 22 marzo 2021, n. 42, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato lo stesso art. 18, ampliando il novero delle disposizioni della L. n. 283 del 1962, sottratte allâ??abrogazione; tra queste, anche lâ??art. 5, qui contestato.

Ne consegue che lâ??abrogazione stessa della fattispecie in rubrica, pur approvata, non Ã? mai entrata in vigore, perchÃ© superata da una previsione di segno contrario entrata in vigore prima dellâ??altra.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

Campi meta

Massima : *La condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 d.lg. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26 marzo 2021, in quanto il precedente 25 marzo 2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, conv., con modifiche, nella l. 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni della legge n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5.*

Supporto Alla Lettura :

DETEZIONE ALIMENTI DESTINATI ALLA VENDITA IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE

La disciplina per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle sostanze alimentari è data dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, il cui art. 5 è posto alla tutela della *food safety* e contiene diverse fattispecie di reato, tutte di natura contravvenzionale, il cui trattamento sanzionatorio è previsto al successivo art. 6:

- privazione degli elementi nutritivi, mescolati con sostanze di qualità inferiore, o trattate in modo da modificarne la composizione naturale;
- cattivo stato di conservazione;
- cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti;
- aggiunta di additivi chimici;
- residui di prodotti tossici utilizzati in agricoltura per la protezione della piante.

Si tratta di figure autonome di reato, piuttosto eterogenee tra loro, che abbracciano gran parte delle ipotesi illecite in materia igiene e sicurezza alimentare sanitaria, e poiché sono poste a tutela del c.d. *ordine alimentare*, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura, non serve che dalle condotte illecite si determini un danno alla salute